

**Edizione di giovedì 14 Novembre 2019**

## **AGEVOLAZIONI**

**Gli incentivi del Piano Impresa 4.0 nel D.D.L. di Bilancio 2020**

di **Debora Reverberi**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Non ammessa la tassazione separata per i compensi percepiti in ritardo**

di **Fabio Garrini**

## **BILANCIO**

**Ammortamento degli immobili non strumentali**

di **Sandro Cerato**

## **RISCOSSIONE**

**Modulo di pagamento pagoPA direttamente nelle cartelle esattoriali**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **AGEVOLAZIONI**

**La sovrapposizione dell'enoturismo con le altre attività connesse**

di **Luigi Scappini**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Gli incentivi del Piano Impresa 4.0 nel D.D.L. di Bilancio 2020***

di **Debora Reverberi**

**Il disegno di Legge di Bilancio 2020** contiene sia la **proroga di importanti misure agevolative** a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello previsto dal **“Piano Nazionale Impresa 4.0”**, sia **alcune novità** che denotano il focus della manovra finanziaria sui **temi di ecosostenibilità dello sviluppo industriale, economia circolare e potenziamento degli incentivi nelle aree del Mezzogiorno**.

Resta inteso che **le agevolazioni qui riepilogate potrebbero essere modificate anche in misura sostanziale nell'iter di approvazione definitiva della Legge**.

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 **contiene, nel titolo V “Misure per la crescita” e nel titolo VI “Misure per il Sud”, i seguenti principali incentivi**, in attesa di un'annunciata razionalizzazione e stabilizzazione delle agevolazioni fiscali del Piano Nazionale Impresa 4.0 con un orizzonte temporale pluriennale:

- **proroga senza modifiche del superammortamento** agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2020 (alle tradizionali condizioni entro il 30.06.2021)**;
- **proroga senza modifiche dell'iperammortamento** per beni materiali e immateriali agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2020 (alle tradizionali condizioni entro il 31.12.2021)**;
- **introduzione di un inedito credito d'imposta per progetti ambientali effettuati nel triennio 2020-2022**, che includano investimenti in beni 4.0;
- **proroga al 2020 senza modifiche del credito formazione 4.0**;
- **rifinanziamento della Nuova Sabatini**, con potenziamento del contributo statale per investimenti 4.0 nelle aree del Mezzogiorno;
- **potenziamento del credito d'imposta R&S per le sole regioni del Mezzogiorno**.

**Il quadro degli incentivi fiscali a supporto della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane con le principali novità è di seguito schematizzato:**

**Superammortamento Proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 ed entro il 30.06.2021** alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2020:

1. ordine accettato dal fornitore
2. pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Restano confermati:

- l'applicazione a beni materiali strumentali nuovi, **esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir;**
- **la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 30%;**
- **la franchigia di 2,5 milioni di euro di investimento complessivo, oltre la quale l'agevolazione non spetta,** introdotta col **D.L. 34/2019** (cd. "Decreto crescita").

**Iperammortamento** **Proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2020:**

1. ordine accettato dal fornitore
2. pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

**Conferma** dell'applicabilità dell'agevolazione ai soli **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate in Italia.**

**Conferma** della **maggiorazione del costo di acquisizione del bene a scaglioni decrescenti** al crescere dell'ammontare complessivo degli investimenti effettuati in un periodo d'imposta, introdotta **per gli investimenti effettuati dal 2019 dall'articolo 1, comma 61, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019):**

Ammontare degli investimenti Aliquota  
complessivi

**Fino a euro 2.500.000 170 %**

**Da euro 2.500.001 a euro 10.000.000 100 %**

**Da euro 10.000.001 a euro 20.000.000 50 %**

**Da euro 20.000.001 0 %**

**Proroga dell'iperammortamento per beni immateriali *stand alone* di cui all'elenco dell'allegato B della L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come integrato l'articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), con una maggiorazione del costo del 40%.**

**Conferma dell'esclusione, dall'ambito applicativo oggettivo, dei seguenti beni:**

- beni con **coefficiente di ammortamento < 6,5%** ai sensi del **D.M. 31.12.1988**
- **fabbricati e costruzioni**
- **beni dell'allegato 3 alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).**

**Conferma sia degli adempimenti documentali di cui all'articolo 1, comma 11, L. 232/2016, sia dell'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.**

**Conferma della sterilizzazione** della maggiorazione del costo **ai fini della determinazione degli acconti d'imposta** dovuti per il periodo in corso al 31.12.2020 e per quello successivo.

**Nuovo credito**

**d'imposta per progetti ambientali**

Introduzione di un nuovo credito d'imposta alle imprese che realizzano **progetti ambientali, comprendenti beni strumentali 4.0 acquistati dal 01.01.2017.**

L'agevolazione persegue una **duplice finalità:**

- **incentivare lo sviluppo industriale sostenibile per l'ambiente;**
- **rafforzare la competitività delle imprese** italiane premiando un utilizzo efficiente delle materie prime nei cicli produttivi.

I progetti ambientali devono perseguire **almeno uno dei seguenti obiettivi:**

- generare incrementi di produttività a fronte di un **minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti**, rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
- generare **ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo**, a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
- generare **ridotte emissioni di carbonio da processi industriali**, a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
- realizzare **utilizzi alternativi dei materiali.**

**La stesura delle linee guida per la valutazione tecnica dei progetti** nel rispetto degli obiettivi è **demandata all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie.**

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10%, entro un beneficio massimo annuale di euro 60.000**, dei seguenti **costi di periodo funzionali al progetto:**

- **competenze tecniche e privative industriali** relative all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;
- **consulenze specialistiche;**
- **personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nel progetto ambientale.

Il credito è riconosciuto **per gli anni 2020, 2021 e 2022.**

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, utilizzabile in compensazione a

partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese **con ripartizione in 3 quote annuali di pari importo**, sono previste **2 apposite certificazioni**:

- **del revisore legale dei conti**, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- **di un ente di certificazione accreditato**, che attesti la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida.

#### Formazione 4.0

**Proroga al 2020 del credito d'imposta Formazione 4.0**, introdotto dall'**articolo 1, commi da 46 a 55, L. 205/2017** come modificato dall'**articolo 1, commi 78 e seguenti, L. 145/2018**:

Dimensione impresa	Misura del credito	Limite massimo di credito annuo
<b>Micro e piccola impresa</b>	<b>50%</b>	<b>euro 300.000</b>
<b>Media impresa</b>	<b>40%</b>	<b>euro 300.000</b>
<b>Grande impresa</b>	<b>30%</b>	<b>euro 200.000</b>

#### Rifinanziamento Nuova Sabatini

**Rifinanziamento della Nuova Sabatini per complessivi 540 milioni di euro** nel periodo 2020-2025.

Previsto il **potenziamento del contributo statale dal 30% al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti "Industria 4.0" nelle aree del Mezzogiorno** (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), nel limite complessivo di 60 milioni di euro.

Disposta la destinazione di una quota pari al **25% di tali risorse alle Pmi a fronte di investimenti in beni a basso impatto ambientale**, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

#### Potenziamento del credito d'imposta R&S per il Mezzogiorno

**Irrilevanza nelle aree del Mezzogiorno** delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla **misura del credito d'imposta R&S in funzione della tipologia di investimenti ammissibili sostenuti**.

**Il credito R&S spetta nella misura del 50%** delle spese ammissibili in attività di R&S effettuate **fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**, previa autorizzazione della Commissione europea.

Seminario di specializzazione

## **IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Non ammessa la tassazione separata per i compensi percepiti in ritardo***

di **Fabio Garrini**

Nella determinazione del **reddito di lavoro dipendente**, i corrispettivi che consentono l'applicazione della **tassazione separata** sono quelli percepiti "tardivamente", quando questo ritardo è legato a situazioni di carattere giuridico o comunque a situazioni oggettive di fatto; il pagamento nelle annualità successive legato a **questioni fisiologiche** impone invece l'applicazione della **tassazione ordinaria**.

Questa è la posizione confermata dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta ad interpello n. 483](#) pubblicata ieri, **13 novembre 2019**.

#### **Il caso**

La questione trattata nella risposta ad interpello in commento riguarda lo specifico caso dei compensi erogati ai **giudici delle commissioni tributarie** (compensi che vengono qualificati come **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente** ai sensi dell'[articolo 50, comma 1, lett. f, Tuir](#)), ma il principio affermato interessa più in generale l'intera categoria reddituale.

L'istante evidenzia come ai giudici tributari sia riconosciuto un compenso fisso che viene mensilmente erogato, oltre a **compensi aggiuntivi** incassati nelle annualità successive rispetto a quella in cui la prestazione è stata resa: si tratta in particolare di **compensi variabili** correlati al numero delle controversie trattate e di **compensi CUT**, calcolato sulla base dei **contributi unificati incassati**. Questi ultimi, in particolare, vengono erogati anche **diversi anni dopo l'annualità di riferimento**, in quanto le elaborazioni dipendono da molti parametri.

Tutti questi compensi vengono tassati ordinariamente, mentre **l'istante intenderebbe far valere la tassazione separata** in quanto il ritardo di pagamento sarebbe idoneo ad innescare l'[articolo 17, comma 1, lett. b\), Tuir](#), secondo cui è applicabile la tassazione separata nel caso di erogazione di "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente **riferibili ad anni precedenti**, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49?".

## La tassazione separata per i redditi di lavoro dipendente

I **redditi assimilati di lavoro dipendente** seguono le medesime regole di tassazione previste per i redditi di lavoro dipendente in senso stretto; in particolare, ricorda l'Agenzia delle Entrate, si applica il **principio di cassa**, secondo cui sono tassati in una determinata annualità i redditi percepiti nel corso di quell'anno, tenendo in considerazione le somme incassate **entro il 12 gennaio dell'anno successivo** (si tratta del cosiddetto **principio di cassa allargato**).

La questione centrale esaminata nell'interpello riguarda l'applicabilità o meno della **tassazione separata** alle **somme incassate nelle successive annualità**.

Sul punto l'Agenzia osserva che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della **tassazione separata** sono di due tipi:

1. quelle di **"carattere giuridico"** che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
2. quelle consistenti in **"oggettive situazioni di fatto"**, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Richiamando alcuni precedenti di prassi ([circolare 23/E/1997](#), [circolare 55/E/2001](#) e [risoluzione 379/E/2002](#)) l'Agenzia evidenzia che, al contrario, la **tassazione separata è preclusa** nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi **fisiologica** rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

I compensi maturati in precedenti periodi di imposta ed erogati nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento della procedura di liquidazione, con la conseguenza che **l'erogazione delle somme avviene di fatto ad intervalli regolari**, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

In tal caso, infatti, l'applicazione della tassazione ordinaria non altera la capacità contributiva dei percettori, in quanto il reddito annuale risulterà costante, nonostante la componente variabile sia maturata in anni precedenti a quello di erogazione.

La tassazione separata per le somme erogate negli anni successivi serve a evitare che l'**incasso aggregato** in un unico periodo d'imposta possa portare all'**applicazione di aliquote Irpef molto elevate**, che non troverebbero applicazione se tali importi fossero erogati in maniera frazionata nel tempo; nei fatti, quando i **compensi vengono costantemente erogati in ritardo non avviene alcuna percezione anomala** e l'aliquota che risulta applicabile non sarebbe dissimile a quella applicabile se tali compensi fossero erogati nell'annualità nella quale le prestazioni sono state rese.



Seminario di specializzazione

**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ  
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## BILANCIO

---

### ***Ammortamento degli immobili non strumentali***

di **Sandro Cerato**

Nella versione del principio contabile Oic 16, oggetto di revisione nel 2016, non è più prevista **la possibilità di non ammortizzare i fabbricati non strumentali (immobili civili)**, allineando in tal modo i principi nazionali a quelli internazionali.

La modifica rispetto al previgente Oic 16 è conseguenza del dettato normativo dell'[articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ.](#), secondo cui *“il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere **sistematicamente ammortizzato** in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

La **norma non lascia quindi più spazio alla possibilità di non ammortizzare** i fabbricati civili, che nella previgente versione del documento Oic 16 **potevano non essere ammortizzati quando rappresentavano una forma di investimento**.

Il nuovo documento Oic modifica anche la **classificazione degli immobili** detenuti dalle imprese, distinguendo tra:

- **fabbricati strumentali per l'attività della società** (ad esempio, fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie);
- **fabbricati che non sono strumentali per l'attività della società** ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in esecuzione di obblighi di legge o di carattere statutario (ad esempio, immobili ad uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); sono altresì ricompresi gli immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio, villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l'abitazione del personale).

Nelle motivazioni che stanno alla base della nuova impostazione del documento Oic 16, nello stesso principio è precisato che *“la **possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili rappresenta un'eccezione alla regola generale dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali che non ammette eccezioni**”*.

Il **generale obbligo di ammortamento dei fabbricati** deve tuttavia tener conto di un'altra regola importante contenuta nel documento Oic 16, secondo cui **il processo di ammortamento può**

**subire delle interruzioni** in relazione all'individuazione del valore da ammortizzare.

In particolare, nelle definizioni contenute nel documento è precisato che:

- il “**valore da ammortizzare**” è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciati nel principio, e, se determinabile, il valore residuo;
- il “**valore residuo**” di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile.

Il principio contabile prevede che il **processo di ammortamento deve essere interrotto** se, in seguito all'aggiornamento della stima, il valore residuo del bene risulta pari o superiore al valore netto contabile. Più nel dettaglio, è stabilito che (§ 59) “***fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile***”.

In buona sostanza, lo scenario nel nuovo principio contabile è il seguente: da un lato non è più possibile non assoggettare ad ammortamento i fabbricati civili, ma nel contempo l'ammortamento deve essere interrotto in tutti quei casi (e sono frequenti) in cui il **valore netto residuo stimato sia superiore al valore netto contabile**.

**È pertanto probabile che in molti casi tali fabbricati continueranno a non essere ammortizzati, poiché il valore residuo (stimato al termine della vita utile) potrà risultare superiore al valore netto contabile.**

Nel caso degli immobili, infatti, è possibile che **l'apprezzamento degli stessi** (o il mancato deprezzamento) consenta al redattore del bilancio di evitare l'impatto negativo che deriva dall'imputazione nel conto economico di quote di ammortamento relative a beni non produttivi di ricavi.

Si pensi, inoltre, ai **fabbricati riscattati da leasing**, per i quali è agevole verificare la circostanza che il valore netto contabile (pari al prezzo di riscatto) sia **inferiore al valore residuo**.



Seminario di specializzazione

**LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI  
SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**

Scopri le sedi in programmazione >

## RISCOSSIONE

---

### ***Modulo di pagamento pagoPA direttamente nelle cartelle esattoriali***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

In linea con le prescrizioni del “Codice dell’amministrazione digitale” ([articolo 5 D.Lgs. 82/2005](#)), **nelle cartelle dell’Agenzia delle entrate-Riscossione** viene introdotto il **nuovo Modulo di pagamento pagoPA**, che innova e agevola le modalità di pagamento verso le pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità.

**PagoPA è una piattaforma che mette in collegamento cittadini, Pubbliche Amministrazione e Prestatori Servizi di Pagamento** per consentire il pagamento dei tributi in modo **semplice e sicuro**. Il contribuente può scegliere quale strumento di pagamento utilizzare in base alle sue preferenze e alle sue abitudini; chi effettua il versamento ha la possibilità di ricevere in tempo reale **l’attestazione dell’avvenuto pagamento** e la Pubblica Amministrazione può **chiudere automaticamente la posizione debitoria** dell’utente.

Il modulo di pagamento pagoPA fa riferimento al sistema realizzato dallo Stato e gestito dalla nuova società pagoPA Spa nell’ambito dell’**attuazione dell’Agenda Digitale Italiana**. Tale modalità di pagamento andrà a **sostituire gradualmente il bollettino Rav**, che nel 2018 è stato utilizzato da cittadini e imprese per oltre 15 milioni di pagamenti di cartelle e avvisi, circa il 90% del totale delle transazioni (**comunicato stampa Agenzia Riscossione dell’8 ottobre 2019**).

L’adozione del suddetto sistema rappresenta un ulteriore passo avanti nell’ambito del **percorso di innovazione intrapreso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione**. Il nuovo modulo permette di:

- trovare rapidamente le informazioni utili per il contribuente,
- aggiornare l’importo dovuto alla data del versamento,
- pagare facilmente anche attraverso lo smartphone tramite il QR code.

Non cambiano, invece, le modalità già previste con il bollettino Rav: si può pagare *online* oppure presso Poste, banche, tabaccherie e tutti gli altri canali **aderenti al nodo pagoPA**, portando con sé il modulo di pagamento inserito in cartella.

Si segnala che i bollettini Rav collegati a **comunicazioni già inviate**, ad esempio con riferimento alla “rottamazione-ter” delle cartelle, **potranno continuare ad essere utilizzati per il pagamento**; analoghe conclusioni valgono per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con bollettini Rav, fino a quando non sarà conclusa la transizione al sistema pagoPA.

Negli **ultimi tre anni** i pagamenti tramite il sistema pagoPA ricevuti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati 4,7 milioni: trattasi del secondo posto, per numero di transazioni, tra gli enti aderenti alla piattaforma.

Il dato è costantemente in **aumento**: da poco più di 256 mila transazioni del 2017, quando l'Agenzia ha cominciato ad attivare il nuovo sistema per i propri canali web (sito internet e app Equiclick), si è passati a **2,2 milioni di operazioni effettuate nei primi otto mesi del 2019** a seguito dell'estensione di pagoPA anche agli altri operatori aderenti al nuovo sistema di pagamento elettronico.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione si attende una crescita esponenziale dei dati sopra riportati, grazie al piano avviato nel mese di ottobre 2019, che prevede l'inserimento **direttamente in cartella del modulo di pagamento pagoPA**.

Le **performance dei canali di pagamento online**, rispetto allo sportello, segnalano già ad oggi una netta preferenza a favore dei primi: nel 2018 sono state registrate circa 15,8 milioni di transazioni (oltre il 90% del totale), mentre sono stati 1,4 milioni i versamenti effettuati agli **sportelli della riscossione, maggiormente orientati alla funzione di assistenza dei contribuenti**. Il trend risulta confermato anche nei primi otto mesi del 2019, con oltre 10 milioni di transazioni effettuate nei canali di pagamento alternativi, a fronte di 750 mila versamenti registrati alla rete di sportelli.

Il modulo di pagamento pagoPA che Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle è facilmente riconoscibile dal **logo "pagoPA"** e contiene **due sezioni** da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto:

- una per **"Banche e altri canali"**, con un QR code e un codice CBILL,
- una per i pagamenti presso **"Poste Italiane"** caratterizzato dal riquadro Data Matrix.

L'elemento essenziale è costituito dal **codice modulo di pagamento di 18 cifre** che consente il **collegamento alla cartella o all'atto ricevuto**. Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione).

Nulla invece cambia per i contribuenti, che possono continuare ad utilizzare i **canali di pagamento fisici e telematici attualmente abilitati** (sito, app, banche, poste, tabaccai, ricevitorie, bancomat, sportelli) versando l'importo dovuto con carta di credito o di debito, addebito in conto corrente o con le altre modalità previste.

Chi si reca agli **sportelli fisici**, come posta, banca o agli sportelli dell'Agenzia di Riscossione, può consegnare il **modulo pagoPA all'operatore**, che utilizzerà la sezione con i dati riferiti al canale di pagamento scelto.

Chi paga **tramite i servizi telematici** (ad esempio con il portale dell'Ente di Riscossione o

*l'home banking*), deve inserire il codice modulo di pagamento di 18 cifre e l'importo da pagare riportati nel modulo pagoPA. Ancora più semplice il **pagamento con smartphone e tablet tramite app**: basta inquadrare il QR Code o il Data Matrix – rappresentati da un codice a barre quadrato – e il sistema identifica subito il relativo versamento da effettuare.

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI:  
NOVITÀ E APPLICAZIONI PRATICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La sovrapposizione dell'enoturismo con le altre attività connesse***

di **Luigi Scappini**

Sicuramente il settore del **vino** rappresenta, nel contesto del **settore primario**, quello maggiormente conosciuto e quello nel quale è possibile attuare politiche di **marketing** volte a far conoscere il proprio prodotto al mercato nazionale e non solo.

In tale contesto si inserisce anche la previsione, introdotta con la **Legge di Bilancio per il 2018**, della possibilità di svolgere, in maniera regolamentata, l'attività di **enoturismo** che va ad ampliare la multiattività dell'azienda agricola.

Introdotta con molto entusiasmo ed enfasi, nella realtà, per come è stata modellata, lascia qualche **dubbio** in merito alla sua **funzionalità** rispetto alle realtà del settore vitivinicolo.

Si definisce enoturismo, ai sensi dell'[articolo 1, comma 502, L. 205/2017](#), l'insieme di *"tutte le attività di **conoscenza del vino** espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la **degustazione** e la **commercializzazione** delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine."*

In altri termini, l'enoturismo è visto come il **complesso di attività** con le quali avvicinare le persone al mondo della **viticoltura** con il fine, non ultimo, di **commercializzare** il proprio prodotto.

Letto così l'enoturismo **non rappresenta** una **novità** assoluta nel panorama vitivinicolo, inteso in riferimento a chi può definirsi a pieno titolo quale imprenditore agricolo ex [articolo 2135 cod. civ.](#)

Il **problema** è questo: molto probabilmente l'**enoturismo**, per come è stato **pensato**, è rivolto **non soltanto** al mondo **"agricolo"** e tale affermazione trova conferma nella circostanza per cui il Legislatore, con il [decreto Mipaft del 12 marzo 2019](#), ha "sottolineato" che l'attività, se svolta da imprenditori agricoli, si considera come connessa. Letta per differenza sta a significare che **anche soggetti non imprenditori agricoli** possono svolgere l'attività di **enoturismo**.

Ma allora, se come pare, la lettura della norma deve essere ampia, ci si domanda quale sia il motivo per il quale un viticoltore dovrebbe avere interesse a proporre la formula dell'enoturismo quando nella realtà dei fatti ha già a disposizione gli strumenti giuridici per svolgere le medesime attività.



Nulla vieta, infatti, al nostro **viticoltore**, di prevedere, all'interno della **propria offerta aziendale, attività formative e informative** rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, **visite guidate** ai **vigneti** di pertinenza dell'azienda **e** alle **cantine** o, ancora, iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo comprensive della **vendemmia didattica**.

Il tutto in un contesto di piena **connessione** con l'attività svolta ordinariamente in azienda, nel rispetto ovviamente, del principio della prevalenza perché, sebbene il [decreto Mipaft del 12 marzo 2019](#) si dimentichi di individuare le modalità di determinazione, essendo attività connesse, il **comma 3** dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) questo prevede.

Ne è una conferma, ad esempio, la stessa legge sull'**agriturismo** ove si prevede all'[articolo 2, comma 2, lettera c\), L. 96/2006](#), che è possibile procedere alla organizzazione di degustazione dei prodotti aziendali, ivi compresa la **mescita del vino**, in questo caso rispettando le regole di cui alla **L. 268/1999** (la Legge sulle cd. Strade del vino).

Questo rende ancora più pleonastica la previsione per cui, tramite l'enoturismo, è possibile procedere alla degustazione e **commercializzazione** dei prodotti aziendali anche in abbinamento ad alimenti, essendo **già possibile procedere alla degustazione in abbinamento con prodotti agroalimentari freddi** preparati dall'azienda, anche attraverso manipolazione o trasformazione, pronti al consumo e strettamente correlati al territorio.

In realtà, leggendo attentamente tale ultima previsione, essa è **maggiormente vincolante** per il **viticoltore** rispetto all'industriale, in quanto, per il primo, essendo l'attività connessa per espressa previsione normativa, di norma deve essere svolta, come sopra evidenziato, nel rispetto del **principio della prevalenza**, il che ne rende difficoltoso il rispetto.

Da ultimo, ma non meno importante, è doveroso precisare come la norma, nonostante faccia riferimento alla possibilità di procedere alla **commercializzazione** del prodotto, nel caso del **viticoltore**, mantenga la **vendita** quale **attività connessa** di prodotto che, in quanto tale, trova piena copertura nel reddito agrario ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#).

A bene vedere, tale previsione è un'**apertura**, o, per meglio dire, una concessione fatta a quelle imprese imbottigliatrici che, costituite in forma di **società di persone**, hanno, in assenza di un chiarimento in senso contrario, libero accesso alla disciplina fiscale di cui all'[articolo 5 L. 413/1991](#) e quindi alla **forfettizzazione del reddito**.

Seminario di specializzazione

**L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >